



COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 65 Del 29-09-20

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2020.

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 21:28 si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :

CIARAPICA FABRIZIO	P	CORVATTA TOMMASO CLAUDIO	P
MORRESI CLAUDIO	P	SILENZI GIULIO	A
Nori Paolo	A	ROSATI YURI	P
ROSSI MONIA	P	FRANCO MIRELLA	P
Mercuri Marino	P	POETA MARCO	A
CAVALLO COSTANTINO	A	MEI STEFANO	P
PIZZICARA VINCENZO	P	Ghio Stefano Massimiliano	A
Garbuglia Simone	P	ROSSI PIER PAOLO	P
Marzetti Sergio	P	MARINELLI LAURA	P
CROIA PIERO	P	POLVERINI FABIOLA	P
BAIONI GIUSEPPE	P	LAZZARINI ARMANDO	P
CALDARONI FRANCESCO	A	BERUSCHI GIUSEPPE	P
RUFFINI MARIA CRISTINA	A		

ne risultano presenti n. 18 e assenti n. 7.

Assume la presidenza il Signor MORRESI CLAUDIO in qualità di PRESIDENTE assistito dal Segretario Comunale Morosi Sergio.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

ROSSI MONIA
FRANCO MIRELLA
LAZZARINI ARMANDO

Immediatamente eseguibile S	Soggetta a controllo N
-----------------------------	------------------------

PARERE: Ai sensi dell'art. 49 1[^] comma del D.Lgs n. 267/2000, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' contabile

Non necessita il rilascio dell'attestazione di copertura finanziaria in quanto l'atto non comporta spesa.

Data: 18-09-2020

Il Responsabile dei servizi Finanziari
MELATINI MARIA LUISA

 Firmato

PARERE: Ai sensi dell'art. 49 1[^] comma del D.Lgs n. 267/2000, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' tecnica

Data: 18-09-2020

Il Responsabile del servizio
MELATINI MARIA LUISA

 Firmato

Sono presenti gli assessori: Troiani Fausto, Cognigni Giuseppe, Belletti Roberta, Carassai Ermanno.

Sull'argomento all'ordine del giorno relaziona l'assessore Roberta Belletti, come dal seguente documento istruttorio.

"" ""

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

PREMESSO che:

- il combinato disposto dei commi 738 e 780 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha disposto l'abrogazione, a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica («IUC») limitatamente alle regole riguardanti «IMU» e «TASI», fermo restando quelle riguardanti la «TARI»;
- i commi da 739 a 747 del citato articolo 1 della legge n. 160/2019 definiscono le modalità di applicazione della nuova «IMU»;
- i successivi commi da 748 a 755 recano la disciplina delle aliquote e delle detrazioni del tributo di specie come di seguito specificato:
 - ⇒ l'aliquota di base per l'*abitazione principale, classificata nelle categorie catastali «A/1», «A/8» e «A/9»* e per le relative pertinenze, è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento (cfr. comma 748);
 - ⇒ dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare *adibita ad abitazione principale*, come classificata a termini del comma 748 e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; nel caso in cui l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (cfr. comma 749);
 - ⇒ l'aliquota di base per i *fabbricati rurali ad uso strumentale* di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento (cfr. comma 750);
 - ⇒ fino all'anno 2021 l'aliquota di base per i *fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita*, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento (cfr. comma 751);
 - ⇒ l'aliquota di base per i *terreni agricoli* è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento (cfr. comma 752);
 - ⇒ per gli *immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale «D»* l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento (cfr. comma 753);
 - ⇒ per gli *immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753*, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio

comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento (*cfr. comma 754*);

- ⇒ a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (*TASI*) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento (*cfr. comma 755*);

RAVVISATA la necessità di procedere all'approvazione delle aliquote della nuova «*IMU*» a valere per l'anno 2020;

VISTO, a tale riguardo, l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

RICHIAMATI, a tale proposito, i seguenti provvedimenti del Consiglio Comunale:

- a) n. 19 del 17 aprile 2020, di approvazione del «*Documento Unico di Programmazione (DUP)*», contenente le linee strategiche e operative per la programmazione finanziaria e gestionale relativamente al triennio 2020-2022;
- b) n. 20 del 17 aprile 2020, di approvazione bilancio di previsione 2020-2022, redatto, secondo la disciplina dell'armonizzazione contabile ex decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni, in termini di «*competenza*» e, per l'annualità 2020, anche in termini di «*cassa*»;

CONSIDERATO che:

- ✓ il Ministero dell'economia e delle finanze con risoluzione n. 1/DF del 2011, pur constatando che le delibere di approvazione delle tariffe e aliquote costituiscono un allegato al bilancio di previsione, dà atto che in caso di intervenuta approvazione del bilancio di previsione il Comune può legittimamente approvare o modificare le delibere tariffarie, approvando contestualmente una variazione del bilancio di previsione, senza necessità, appunto, di una riapprovazione integrale del bilancio stesso;
- ✓ con la risoluzione 21 novembre 2013, della VI Commissione Finanze, si rileva «*come il competente Ministero dell'Interno esprima l'avviso che le eventuali modifiche da apportare al bilancio di previsione da parte degli enti, che tengano conto delle intervenute novità introdotte nei regolamenti riguardanti le entrate tributarie dell'ente, possano essere recepite attraverso successive apposite variazioni al documento contabile già approvato da parte dei comuni, senza che sia indispensabile l'integrale approvazione di nuovo bilancio*»;

RILEVATO quindi che a seguito dell'emergenza epidemiologica da «*COVID-19*»:

- ⇒ l'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato ai sensi dell'articolo 106, comma 3-bis, del

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 30 settembre 2020;

- ⇒ l'articolo 138 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di allineare i termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote «TARI» e «IMU» ha abrogato l'articolo 1, comma 779, della legge n. 160/2019 che fissava tale adempimento al 30 giugno 2020;
- ⇒ conseguentemente si rende applicabile il regime di approvazione ordinaria, ossia entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, stabilito dal menzionato articolo 1, comma 169, della legge n. 296/2006;

OSSERVATO che a termini delle previsioni di cui ai sopra richiamati atti di programmazione n. 19/2020 e n. 20/2020, il Comune, per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi, ha la necessità di reperire dal gettito ordinario del tributo di specie un importo pari a euro 9.895.000,00;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 29 marzo 2019 con la quale furono fissate, per l'anno 2019, le aliquote dell'IMU di cui alla legge n. 147/2013 come segue:

descrizione	aliquota
unità immobiliare, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, classificata nelle categorie catastali «A/1», «A/8» e «A/9»	0,60%
unità immobiliari di proprietà di anziani o disabili che acquisiscono la residenza presso un parente o affine	0,46%
immobili diversi da quelli di cui sopra (fabbricati, aree edificabili e terreni, fatte salve le esenzioni previste dal regolamento comunale)	1,06%

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 29 marzo 2019 con la quale furono fissate, per l'anno 2019, le aliquote e le detrazioni della TASI di cui alla legge n. 147/2013 come segue:

descrizione	aliquota
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,24%
fabbricati rurali a uso strumentale	0,10%
fabbricati diversi dai precedenti e aree fabbricabili	zero %

RISCONTRATO, in relazione alla facoltà prevista dal citato comma 755 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019, che il Comune nel periodo 2015-2019 non si è avvalso della possibilità di maggiorazione dell'aliquota della «TASI»;

VISTI:

- ⇒ il comma 757 della legge n. 160/2019, che stabilisce che la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel «Portale del federalismo fiscale» che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della deliberazione stessa in assenza del quale il provvedimento è privo di efficacia;
- ⇒ il comma 767 della legge n. 160/2019, a mente del quale aliquote e regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno mediante l'inserimento del prospetto di cui al comma 757 e il testo del regolamento entro il

termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del «Portale del federalismo fiscale», per cui, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

- ⇒ l'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato a termini dell'articolo 106, comma 3-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che, limitatamente all'anno 2020, ha differito le date del «14 ottobre» e del «28 ottobre», previste dal sopra indicato comma 767 della legge n. 160/2019, rispettivamente al «31 ottobre» e al «16 novembre»;

VISTA, a tale proposito, la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020, relativa al prospetto delle aliquote di cui ai richiamati commi 756, 757 e 767 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019, da cui emerge che, sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, a oggi non intervenuta, la trasmissione della deliberazione di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa nel «Portale del federalismo fiscale», come stabilito, in via generale, dall'articolo 13, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

CONSIDERATO opportuno, per quanto consentito dalla normativa, approvare le aliquote di specie che, in linea di massima, confermano la struttura delle aliquote già approvate per l'anno 2019 per «IMU» e per la abolita «TASI»;

propone di deliberare:

- 1) Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale della presente proposta e del sottostante dispositivo.
- 2) Di approvare per l'anno 2020 le aliquote per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria («IMU»), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nelle misure di cui alla tabella che segue:

descrizione	aliquota
unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali «A/1», «A/8» e «A/9»	0,60%
fabbricati rurali a uso strumentale	0,10%
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,24%
unità immobiliari di proprietà di anziani o disabili che acquisiscono la residenza presso un parente o affine	0,46%
immobili diversi dall'abitazione principale e da quelli di cui sopra (fabbricati, aree edificabili e terreni, fatte salve le esenzioni previste dal regolamento comunale)	1,06%

- 3) Di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze si detraggono euro 200,00 secondo le modalità stabilite dal comma 749 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019.
- 4) Di stabilire, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 741, lettera c), n. 6, che l'unità immobiliare posseduta da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituti di ricovero o sanitaria seguita di ricovero permanente è considerata «abitazione principale» a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità abitative la predetta agevolazione può essere applicata a una sola unità immobiliare.

- 5) Di dare atto che ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge n. 296/2006 la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2020.
- 6) Di dare atto che le aliquote dell'imposta di cui al precedente punto 2), parte dispositiva, sono confermate delle aliquote già in vigore nell'anno 2019 per «IMU» e «TASI», per cui il gettito previsto per l'anno 2020 in sede di approvazione del bilancio 2020-2022 non si discosta da quello dell'anno 2019 e, conseguentemente, non necessita apportare variazioni alle attuali previsioni.
- 7) Di demandare al Dirigente del IV Settore l'adempimento relativo all'invio, entro il 31 ottobre 2020, del presente provvedimento al *Ministero dell'economia e delle finanze* per la pubblicazione dello stesso nella apposita sezione del *Portale del federalismo fiscale*.
- 8) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. "" ""

Quanto sopra premesso;

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Esaminato il documento istruttorio sopra riportato;
- Visti i pareri favorevoli resi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000, dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile del presente provvedimento;
- Accertato che il Responsabile del Servizio Finanziario ha dichiarato che sulla proposta non necessita l'attestazione di copertura finanziaria in quanto l'atto non comporta spesa;
- Visto l'esito della votazione che ha dato il seguente risultato:
 - voti favorevoli: n. 13
 - voti contrari: n. 5 (Corvatta, Franco, Mei, Rosati, Rossi P.P.)
 - astenuti: / /

DELIBERA

- 1) Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale della presente proposta e del sottostante dispositivo.
- 2) Di approvare per l'anno 2020 le aliquote per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria («IMU»), disciplinata dai commi 739 a 783 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nelle misure di cui alla tabella che segue:

descrizione	aliquota
unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali «A/1», «A/8» e «A/9»	0,60%
fabbricati rurali a uso strumentale	0,10%
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,24%

unità immobiliari di proprietà di anziani o disabili che acquisiscono la residenza presso un parente o affine	0,46%
immobili diversi dall'abitazione principale e da quelli di cui sopra (fabbricati, aree edificabili e terreni, fatte salve le esenzioni previste dal regolamento comunale)	1,06%

3) Di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare ad abitazione principale e per le relative pertinenze si detraggono euro 200,00 secondo le modalità stabilite dal comma 749 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019.

4) Di stabilire, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 741, lettera c), n. 6, che l'unità immobiliare posseduta da anziano disabile che acquisisce la residenza in istituti di ricovero o sanitaria seguita di ricovero permanente è considerata «abitazione principale» a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità abitative la predetta agevolazione può essere applicata a una sola unità immobiliare.

5) Di dare atto che ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge n. 296/2006 la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2020.

6) Di dare atto che le aliquote dell'imposta di cui al precedente punto 2), parte dispositiva, sono confermate delle aliquote già in vigore nell'anno 2019 per «IMU» e «TASI», per cui il gettito previsto per l'anno 2020 in sede di approvazione del bilancio 2020-2022 non si discosta da quello dell'anno 2019 e, conseguentemente, non necessita apportare variazioni alle attuali previsioni.

7) Di demandare al Dirigente del IV Settore l'adempimento relativo all'invio, entro il 31 ottobre 2020, del presente provvedimento al *Ministero dell'economia e delle finanze* per la pubblicazione dello stesso nell'apposita sezione del *Portale del federalismo fiscale*.

Il Presidente chiede la votazione per l'attribuzione dell'immediata eseguibilità.

Dalla stessa emerge il seguente risultato:

- voti favorevoli: n. 13
- voti contrari: n. 5 (Corvatta, Franco, Mei, Rosati, Rossi P.P.)
- astenuti: //

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

dichiara il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

La trascrizione integrale della discussione riferita al presente punto all'o.d.g. è conservata in atti.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Segretario Comunale
Morosi Sergio

Il Presidente
MORRESI CLAUDIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

In pubblicazione all' Albo Pretorio on-line dal 08-10-20 per giorni 15 consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n.267/2000

Civitanova Marche, li 08-10-20

Segretario Comunale
Morosi Sergio

CERTIFICATO ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29-09-20 , ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

Civitanova Marche, li 29-09-20

Segretario Comunale
Morosi Sergio